

Attualità

Niente bollo per gli estratti cronologici collegati a procedimenti giudiziari

22 Novembre 2006

Sono soggetti al contributo unificato se "antecedenti, necessari e funzionali" al processo

Thumbnail Image not found or type unknown Con la **risoluzione n. 130/E** del 13 novembre, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicabilità o meno dell'imposta di bollo per il rilascio di estratti cronologici, relativi a veicoli oggetto di procedimenti giudiziari, segnatamente di beni pignorati nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare.

L'Amministrazione finanziaria ha proceduto all'interpretazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della tariffa allegata al Dpr n. 642 del 1972, avente a oggetto la disciplina dell'imposta di bollo.

La prima delle disposizioni citate definisce l'oggetto dell'imposta, che si applica agli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa; l'articolo 4 della stessa tariffa, invece, assoggetta all'imposta gli atti e i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Partendo dal dato letterale delle citate disposizioni normative, si può evincere che nell'ambito applicativo di cui all'articolo 4 della tariffa rientrano anche gli estratti cronologici.

Tuttavia, tale assunto va confrontato con la normativa vigente in materia di contributo unificato: l'articolo 18, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede che l'imposta di bollo non si applichi agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo

amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purchè richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

Quanto previsto da tale ultima disposizione normativa è corroborato dal contenuto della circolare n. 70/E del 14 agosto 2002, in cui viene individuata la *ratio* del legislatore che, non procedendo a una specifica distinzione tra i termini "procedimento" e "processo", ha ritenuto di ricondurre all'ambito applicativo del contributo unificato tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, escludendo nel contempo per gli stessi il pagamento dell'imposta di bollo.

Nel *corpus* dell'ultima citata circolare si chiarisce il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali" nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario altresì che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Da tali premesse, la risoluzione muove per affermare che gli estratti cronologici antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giudiziari, in genere, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002.

In particolare, i certificati cronologici dei veicoli richiesti nei procedimenti di esecuzione mobiliare sono esenti dall'imposta di bollo in quanto tali procedimenti sono soggetti al contributo unificato, secondo quanto previsto dal dettato normativo dell'articolo 18 del Testo unico in materia di spese di giustizia.

Inoltre, per quanto concerne le modalità del rilascio dei certificati non soggetti a imposta di bollo, viene effettuato un richiamo a una precedente risoluzione (la n. 290908 del 1987), in cui si afferma che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario che tale uso venga espressamente indicato. Pertanto, l'utilizzo degli estratti cronologici dei veicoli al di fuori dell'uso strettamente processuale comporta la necessità di regolarizzarli, ai fini dell'imposta di bollo, secondo quanto statuito dall'articolo 31 del Dpr n. 642 del 1972.

Sono altresì individuati i soggetti in capo ai quali è posto tale obbligo, vale a dire i giudici, funzionari e dipendenti pubblici dell'ufficio che riceve il documento non regolare nel bollo. Inoltre, "*sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le*

disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine, senza prima farlo munire del bollo prescritto".

Risulta esente da qualsiasi responsabilità, invece, la parte a cui viene rimesso un atto o un documento non in regola con il bollo, qualora entro quindici giorni dalla data del ricevimento provveda alla sua regolarizzazione. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

La *ratio* sottesa alla normativa in questione risponde alla volontà del legislatore di salvaguardare gli interessi dell'Erario ed evitare l'uso di documenti che non abbiano scontato l'imposta di bollo, ponendosi a carico di chi riceve il documento l'obbligo di controllare la sua regolarità.

Tale obbligo, viceversa, non è contemplato a carico dell'emittente il documento, dovendo quest'ultimo provvedere soltanto a indicare l'uso cui lo stesso è destinato.

di

Marcello Maiorino

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/niente-bollo-estratti-cronologici-collegati-procedimenti-giudiziari>